

Miniscalchi, segretario legge: (V. Stampato n. 123-A).

Presidente. Contro questa proposta di legge l'onorevole Ambrosoli ha presentato la seguente proposta sospensiva:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare un disegno di legge, che renda più severe ed efficaci le penalità comminate nel titolo quinto della legge elettorale politica 24 settembre 1882, sospende la discussione della presente proposta di legge. »

A termini del regolamento su questa proposta sospensiva possono parlare due deputati in favore, compreso il proponente, e due contro. Poi la Camera, prima di procedere oltre, deve deliberare su questa proposta.

L'onorevole Ambrosoli ha facoltà di parlare.

Ambrosoli. Io sono a disposizione della Camera; ma non credo che di una proposta di legge così grave possa incominciarsi a quest'ora la discussione. Faccio quindi formale proposta perchè la discussione sia rimandata a martedì.

Presidente. Onorevole Ambrosoli, le faccio osservare che martedì la Camera deve discutere altri importanti argomenti, e che è necessario procedere nei nostri lavori. La prego dunque di lasciare che la discussione continui, e di svolgere la sua proposta sospensiva.

Ambrosoli. Cercherò di essere brevissimo. Del resto la mia proposta sospensiva è formulata in modo tale che l'onorevole Socci e gli altri egregi proponenti di questa legge comprenderanno il pensiero che l'ispira. Credo di interpretare, infatti, il sentimento della Camera, facendo voti perchè vengano rese più severe ed efficaci le sanzioni, che la vigente legge elettorale politica già commina contro le violazioni della legge; ma perchè nello stesso tempo la Camera debba astenersi da sanzioni, che mi sembrano veramente eccessive.

Comprenderei perfettamente la proposta dell'onorevole Socci se il metodo di convalidazione delle elezioni fosse quello seguito in Inghilterra e, credo, in Ungheria; se, cioè, fosse la magistratura quella, che giudica delle elezioni. Ma quando il giudizio sulla validità delle elezioni e sulle eventuali corruzioni è deferito alla Camera ed alle mutevoli maggioranze di essa, si deve pur riconoscere che questa proposta nasconde un gravissimo pericolo.

La proposta dell'onorevole Socci ha d'al-

tronde subito una trasformazione essenziale, passando dallo stadio di semplice iniziativa parlamentare allo stadio di proposta di legge riferita da una Commissione.

L'onorevole Socci, nella sua proposta originale, intendeva colpire il deputato, la cui elezione fosse annullata per corruzione, o per brogli anche solamente in parte ad esso imputabili. Oggi invece ci troviamo davanti ad una proposta di legge che colpisce di ineleggibilità il deputato ogniqualvolta la sua elezione sia stata annullata per corruzione o per brogli, anche quando non consti in modo irrefragabile che egli vi abbia preso parte; ed anche quando possa esser dimostrato che egli di questi brogli e di queste corruzioni è irresponsabile.

Nè questo soltanto; l'onorevole Socci, alla cui generosa iniziativa rendo amplissimo omaggio, dichiarava, svolgendo la sua proposta di legge, che non è possibile seguire l'esempio dell'Inghilterra fino al punto di privare del suo rappresentante un intero collegio; ed ora mi trovo davanti una proposta di legge, che contiene appunto questa sanzione eccessiva, poichè si propone che, quando un collegio sia stato riconosciuto colpevole di corruzione, perda temporaneamente il diritto di rappresentanza.

Credo che lo stesso onorevole Socci disapproverà questa estensione sconfinata, che la sua proposta di legge è venuta assumendo; ed il fatto che egli debba riferire sopra una proposta di legge, che in gran parte contraddice alle sue idee, mi autorizza a considerare questa proposta come immatura, e mi conforta viemaggiormente a proporre la sospensiva.

Ad ogni modo è necessario intenderci. Nessuno di noi in quest'aula sorgerà mai a difesa dei corruttori; ma della colpa di alcuni non devono essere responsabili coloro, che non hanno nessuna responsabilità; della colpa di una sezione o di un gruppo di elettori non deve essere responsabile il candidato; non deve aggiungersi una condizione d'ineleggibilità a quelle, che sono stabilite dallo Statuto e dalla legge elettorale politica.

Quando l'onorevole Socci presentava la sua proposta di legge (e spero che non si avrà a male questa osservazione) aveva dimenticato, ciò che può accadere a tutti, l'articolo 98 della legge elettorale politica, il quale già commina, pei casi più gravi, la sanzione dell'ineleggibilità del candidato. Mi si per-